

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)572

Vol. 1973/0115

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 572 def.

Bruxelles, 11 aprile 1973

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE "PRODOTTI ORIGINARI", E METODO DI COOPERAZIONE

amministrativa concernente taluni paesi dell'EFTA non aderenti

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica

gli articoli 23, 24 e 25 del Protocollo n. 3

relativo alla

definizione della nozione di "prodotti originari"

ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

L'articolo 25 del protocollo n. 3, allegato agli accordi conclusi con l'Austria, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, inserito su richiesta delle delegazioni britannica e danese, rispondeva all'intento di mantenere il libero scambio tra i paesi dell'EFTA aderenti e non aderenti.

Queste disposizioni hanno però messo in evidenza rischi di distorsione in materia di approvvigionamento, a svantaggio della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda.

Il Consiglio aveva pertanto approvato una prima modifica dell'articolo 25, proposta ai paesi dell'EFTA non aderenti ed approvata dai Comitati misti istituiti dai singoli accordi.

Successivamente è però emerso che, malgrado questa prima modificazione dell'articolo 25, sarebbero certamente apparsi nuovi rischi di distorsione in materia di approvvigionamento.

Per risolvere il problema la Commissione prevede quindi di proporre ai Comitati misti istituiti dai singoli accordi un nuovo progetto di decisione a modifica dell'articolo 25.

Il progetto qui allegato è stato redatto per il Comitato misto CEE-Svezia. Le decisioni che dovranno essere prese dagli altri Comitati misti saranno identiche, ad eccezione della decisione del Comitato misto CEE-Portogallo, che non dovrà recepire l'articolo 2.

Sarebbe opportuno che il Consiglio dei Ministri si pronunciasse nel più breve termine in merito al progetto qui allegato, in modo che la Commissione possa proporlo senza indugio l'approvazione ai Comitati misti dei diversi accordi.

ACCORDO CEE-SVEZIA

- Il Comitato Misto -

Progetto di
DECISIONE DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica
gli articoli 23, 24 e 25 del protocollo n. 3
relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia,
firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui
di seguito denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che la decisione del Comitato misto n. 6/73, del 2 febbraio
1973, ha apportato alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1, del
protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai
sensi dell'accordo del 22 luglio 1972, possano verificarsi degli sposta-
menti nelle fonti di approvvigionamento fino alla data

in cui saranno soppressi i dazi doganali sugli scambi che la Comunità
nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano con la Svezia;
che la suddetta decisione ha di conseguenza modificato i testi degli ar-
ticoli 23 e 24;

considerando che, data la comparsa di nuovi rischi di spostamento delle
fonti di approvvigionamento, è necessario apportare nuove modifiche al-
le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3, modificato con decisione del Comitato misto n. 6/73 del 2 febbraio 1973, è sostituito dal testo seguente:

1. I sottoindicati prodotti possono beneficiare, all'importazione in Svezia o in Danimarca o nel Regno Unito, delle disposizioni tariffarie vigenti in Svezia o in questi due paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo:
 - a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito qualsiasi trasformazione complementare esclusivamente in Svezia o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
 - b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli 50-62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti:
 1. che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
 2. che il plus-valore acquisito in Svezia o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50% del valore di tali prodotti;
 - c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nei capitoli 50-62 e nelle voci ex 35.05 (colle di amido) 73.18, 74.04 e 74.07, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella colonna 1 qui appresso che, al momento della loro esportazione dalla Comunità originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

Colonna 1

Prodotti utilizzati

Colonna 2

Prodotti ottenuti

- | | |
|--|---|
| 1. ex 11.08 Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate | ex 35.05 Colle d'amido o di fecola |
| 2. 73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | 73.18 Tubi (compresi i loro sbocchi), di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 |
| 3. 74.01 Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame | 74.03 Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame |
| | 74.04 Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm |
| | 74.05 Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) |
| | 74.06 Polveri e pagliette di rame |
| | 74.07 Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame |
| | 85.23 Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione |
| 4. Materie che non rientrano nei capitoli 50-62 | Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50-62 |
| 5. ex capi- Filati
toli
50-59 | ex 60.04 Sottovesti complete e pronte per essere indossate |
| | ex 60.05 Indumenti esterni, ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte |

6. ex capi- Guarnizioni ed accessori (ad esclusione 50-62 dello fodere)

Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50-62

7. 55.09 Altri tessuti di cotone)
ex 62.04 Tende ed oggetti per campeggio

8. ex 57.07 Filati di sisal
ex 58.02 Tappeti di sisal

9. 50.03 Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati) borra, roccadino e pettenuzzo e residui della cardatura)
Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50-62

56.03 Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati)

10. 53.05 Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati
Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50-57

11. ex 56.01 Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa)
- Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50-57, ad eccezione del n. 56.04:
fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

ex 56.02 Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche)
- I seguenti prodotti dei capitoli 58-62:
ex 59.01: assorbenti igienici
ex 59.04 spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue

14

12. ex 56.01 Fibre e fasci (câbles)
ex 56.02 di polipropilene, a
condizione che il loro
valore non ecceda il
40% del valore del
prodotto finito

13. ex Capi- Filati
toli
50-57

ex 59.02 Feltri fatti all'ago,
anche impregnati o
spalmati

ex 59.09 Tessuti tinti, contenen-
ti almeno l'80% in peso
di seta o di borra di
seta (schappe)

ex 51.04 Tessuti di fibre tessi-
li sintetiche ed arti-
ficiali continue, in
strisce

ex 55.09 Altri tessuti di cotone,
in strisce

ex 55.09 Organze, imbianchite,
mercerizzate e pergame-
nate

ex 56.07 Tessuti di fibre tessili
sintetiche ed artificia-
li in fiocco (o di casca-
mi di fibre tessili sin-
tetiche ed artificiali),
in strisce

58.01 Tappeti a punti annodati
od arrotolati, anche con-
fezionati

ex 59.01 Assorbenti igienici

ex 59.15 Tubi per pompe ed altri
tubi simili, di materie
tessili, nei quali il li-
no o la canapa o le due
materie insieme costitui-
scono al massimo il 50%
del peso dei componenti
tessili

ex 59.17 Veli e tele da buratti

ex 59.17 Articoli di materie tes-
sili diversi dai prodotti
definiti nella nota 5 a)
del capitolo 59

ex 60.03 Calze, sottocalze, calci-
ni, proteggi-calze e ma-
nufatti simili, completi
e pronti per essere in-
dossati

ex 60.06 Manufatti del tipo di
quelli compresi nei nn.
da 60.02 a 60.05, di ma-
glia elastica e di maglia
gommata, completi e pronte
per essere indossati o
pronti per l'uso

14. ex Capi- Filati semplici
toli
50-59

59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

59.06 Altri manufatti ottenuti
con l'impiego di filati,
spago, corde o funi, esclu-
si i tessuti ed i manufatti
di tessuto

15. ex Capi- Filati semplici
toli
55 e 56

ex 58.08 Tessuti a maglie annodate
(reti), aperte e regolari,
in forma di quadrato o di
losanga e fermate da nodi
ai quattro angoli, intera-
mente in cotone o in fibre
sintetiche

16. ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto

ex 58.08 Tessuti a maglie annodate
(reti), aperte e regolari,
in forma di quadrato o di
losanga e fermate da nodi
ai quattro angoli, intera-
mente in cotone o in fibre
sintetiche

ex 51.02 Monofili, lamette e
simili (paglia arti-
ficiale) ed imitazioni
del catgut, di materie
tessili sintetiche

ex 59.04 Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue

- | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| |) | 59.05 Reti ottenute con l'impiego |
| |) | di materie previste dalla |
| |) | voce n. 59.04, in strisce, |
| |) | in pezza o in forme deter- |
| |) | minate; reti per la pesca, |
| |) | in forme determinate, co- |
| |) | stituite da filati, spago |
| |) | o corde |
| |) | |
| |) | 59.06 Altri manufatti ottenuti |
| |) | con l'impiego di filati, |
| |) | spago, corde o funi, esclu- |
| |) | si i tessuti ed i manufatti |
| |) | di tessuto |
| 17. ex 51.01 Filati, monofili, la- | | |
| ex 51.02 mette e simili (paglia | | |
| ex 56.05 artificiale) ed imita- | | |
| zioni del catgut, di | | |
| fibre cuproammonia- | | |
| cali | | |
| | | 58.06 Etichette, scudetti e simi- |
| | | li, tessuti, ma non ricama- |
| | | ti, in pezza, in nastri o |
| | | tagliati |
| 18. ex 51.02 Monofili di polieste- | ex 59.17 | Tessuti (diversi dai tessu- |
| ri | | ti feltrati di fibre tessi- |
| | | li), dei tipi comunemente |
| | | usati nelle macchine per la |
| | | fabbricazione della pasta |
| | | da carta o per la fabbrica- |
| | | zione ed il finissaggio del- |
| | | la carta e del cartone, com- |
| | | presi i tessuti del tipo di |
| | | forma tubolare o senza fine |
| 19. ex Capi- Tessuti ed altri pro- | 59.10 | Linoleum per qualsiasi uso, |
| toli dotti <u>ad eccezione</u> di | | anche tagliati; copripavi- |
| 50-59 quelli compresi nelle | | menti costituiti da una spal- |
| voci 59.10 e 59.11 | | matura applicata su supporto |
| | | di materie tessili, anche ta- |
| | | gliati |
| | ex 59.11 | Fogli, piastre e nastri di |
| | | gomma spugnosa o cellulare, |
| | | combinati con un tessuto |
| 20. ex Capi- Tessuti, a condizione | ex 61.01 | Indumenti esterni per uomo e |
| toli che il valore del tes- | | per ragazzo, completi e prona- |
| 50-59 suto (non compresi fo- | | ti per essere indossati |
| dere, guarnizioni e accesso- | | |
| ri) non ecceda il 45% del | | |
| valore del prodotti finito | | |

ex 61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti

21. ex Capi- Tessuti, a condizione
toli che il valore del tes-
50-59 suto non ecceda il
40% del prodotto fi-
nito

ex 61.09 Reggiseni, busti, fascette,
guaine, cinture morbide e
altri manufatti destinati
a sostenere il corpo, an-
che elastici, completi e
pronti per essere indossati

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto ai prodotti che, a norma delle disposizioni del presente accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto.

Le disposizioni di cui sopra non sono più applicabili al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto."

Articolo 2

All'articolo 23, paragrafi 2 e 3 del protocollo n. 3, la parte di frase:

"in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo"

è sostituita dalla seguente:

"in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 lettera a) , del presente protocollo."

Articolo 3

Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:.

- "1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni trasformazione complementare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data in cui il dazio doganale per detti prodotti sarà : soppresso negli scambi che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano con la Svezia."

Articolo 4

La decisione del Comitato misto n. 6/73 del 2 febbraio 1973 è revocata e sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Comitato misto

Il Presidente